



Comune di Casale Corte Cerro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DI COMPETENZA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 15.12.2025

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI		CAPO V° ATTIVITÀ CONTENZIOSA
1	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	39	Conciliazione giudiziale e abolizione del reclamo/mediazione
2	Definizione delle entrate	40	Assistenza in giudizio
3	Forme di gestione e potenziamento attività di controllo e supporto		
4	Aliquote, tariffe e prezzi		
5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni		
	TITOLO II° ISTITUTI DEFLATTIVI CAPO I° MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE	41	TITOLO III° ENTRATE TRIBUTARIE
6	Disciplina e garanzie del contribuente	42	Soggetto responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione
7	Comprensibilità e trasparenza delle disposizioni tributarie	43	Funzionario Responsabile del Tributo
8	Validità temporale dei regolamenti tributari		Rimborsi
9	Avvisi e informazioni al contribuente	44	TITOLO IV° ENTRATE PATRIMONIALI
10	Conoscenza degli atti e semplificazione	45	Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione
11	Principio del confronto e del contraddittorio Obbligo di motivazione degli atti		Rimborsi
12	Obbligo di motivazione degli atti	46	TITOLO V° RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
13	Annullabilità degli atti	47	Disposizioni generali
14	Nullità dei provvedimenti amministrativi	48	Sollecito ritualmente notificato
15	Tutela dell'integrità patrimoniale	49	Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
16	Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	50	Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
17	Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	51	Riscossione coattiva – modalità
18	Tutela dell'affidamento e della buona fede	52	Avvio della riscossione coattiva
19	Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	53	Sanzioni ed interessi moratori
20	Autotutela obbligatoria		Costi di elaborazione e notifica
21	Autotutela facoltativa		
22	Diritto di Interpello		
23	Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali		
	CAPO II° COLLABORAZIONE TRA UFFICI E GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	54	TITOLO VI° SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE
24	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	55	Disciplina delle rateizzazioni
	CAPO III° RAVVEDIMENTO OPEROSO	56	Interessi
25	Oggetto e ambito di applicazione		Disciplina della compensazione
26	Sanzioni		
27	Cause esimenti		
28	Disciplina di rinvio		
	CAPO IV° ACCERTAMENTO CON ADESIONE	57	TITOLO VII° NORME FINALI
29	Oggetto		Entrata in vigore, abrogazioni, disapplicazioni e clausola di adeguamento
30	Ambito di applicazione		
31	Competenza		
32	Avvio del procedimento		
33	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio		
34	Procedimento ad iniziativa del contribuente		
35	Effetti dell'invito a comparire		
36	Atto di accertamento con adesione		
37	Perfezionamento dell'adesione		
38	Effetti della definizione		

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extra tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel d. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/97. Si tiene conto delle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario introdotte dal d.lgs. 220/2023 e si intende stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione del d.lgs. 2019/2023 che novella lo Statuto di cui alla legge n. 212/2000.

2. Le norme qui contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.

3. La disciplina regolamentare indica le procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

4. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. In conformità di quest'ultimo principio, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.

5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie da gestire come carico pregresso con impianto normativo non più in vigore e le nuove fattispecie di tasse e imposte previste dal legislatore;
- b) le entrate patrimoniali assorbite da nuove disposizioni di legge da gestire come partite pregresse;
- c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da sanzioni amministrative e violazioni al Codice della Strada (C.d.S.);
- i) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Forme di gestione e potenziamento attività di controllo e supporto

1. Le entrate comunali sono gestite, quando possibile, direttamente dal Comune in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, equità, eticità, trasparenza totale e leale collaborazione con il contribuente/debitore.

2. La riscossione coattiva di tutte le entrate, quale fase finale del processo di loro recupero, è effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, in particolare attraverso Ruolo esattoriale di cui al D.P.R.nr. 602/1973, l'ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 e l'accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 legge 29 dicembre 2019 nr. 160 entrambi con i privilegi del Titolo II° del d.P.R. n. 29 settembre 1973 nr. 602;

3. È possibile determinare una diversa forma di gestione delle entrate, scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del d. lgs. n. 446/1997.

4. Presso il Ministero delle Finanze è istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446, l'Albo dei soggetti abilitati Soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali. L'Albo è diviso in due sezioni, una dedicata agli operatori che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali e l'altra dedicata alle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle medesime entrate. Tale ultima sezione è stata prevista dall'art. 1, comma 805 legge 160/2019 come disciplinato dal Regolamento del Ministero delle Finanze 13 aprile 2022 nr 201.

5. Con delibera n.149 del 30 marzo 2022 l'ANAC ha stabilito che l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze è *presupposto obbligatorio anche per quegli operatori economici che svolgono esclusivamente le funzioni di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate di Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, le Unioni di comuni e le società da essi partecipate.*

6. La modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente, anche in diversi periodi temporali, a seconda del tipo di entrata o della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità presenti nell'organigramma comunale necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

7. L'utilizzo del ruolo esattoriale per la riscossione delle proprie entrate, in seguito all'adozione del presente atto, sarà alternativo e complementare all'impiego dell'ingiunzione di pagamento e accertamento esecutivo da porre in esazione a mezzo del Funzionario Responsabile della Riscossione individuato al successivo art. 59;

8. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TaRI) è destinata, per performare la riscossione diretta, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

9. Per legittimare l'erogazione degli incentivi di cui al comma precedente occorre che il Comune abbia approvato gli strumenti di programmazione e rendicontazione nei termini di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche quando gli stessi siano stati prorogati, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, del TUEL) e, per il rendiconto, con legge dello Stato.

Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta, con apposita deliberazione, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato per legge al Consiglio Comunale.

3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate entro i termini di cui dell'art. 54 del d.lgs. n. 446/1997, e secondo le modalità indicate all' articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal d.lgs. 216/2023.

4. In caso di approvazione successivamente ai termini di cui al comma precedente aliquote e tariffe avranno vigenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari in quanto su di essi grava l'obbligo di dimostrarne di averne diritto, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II° **ISTITUTI DEFLATTIVI**

CAPO I° **MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Art. 6 - Disciplina e garanzie del contribuente

1. L'ente si orienta verso una più decisa azione di controllo fiscale incrementando l'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela dei contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso.

2. Con riferimento ai principi generali di cui all'art. 1, le norme di questo regolamento disciplinano gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000 e ss.mm. introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 2023 nr. 219:

- ☐ chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- ☐ pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- ☐ semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- ☐ rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

4. Le presenti disposizioni si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alla società in house che eventualmente gestisce i tributi comunali.

5. I regolamenti disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente atto, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.

Articolo 7- Comprensibilità e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali contenenti disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le disposizioni regolamentari che non hanno un oggetto tributario non possono contenere norme di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Invero le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

4. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

5. L'ente può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8 - Validità temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche

disposizioni normative.

Articolo 9 - Avvisi e informazioni al contribuente

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato per quanto possibile alle seguenti modalità operative:

- a) apertura di sportelli in determinati giorni ed orari;
- b) realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale;
- c) affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- d) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- e) comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.

2. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. Gli stessi atti sono visionabili nel sito internet dell'ente.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali o loro delegati.

Articolo 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine esso provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal debitore, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Questi sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 11 - Principio del confronto e del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 20 e 21;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo puntuale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per gli uffici di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 12 - Obbligo di motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

4. Sugli atti di accertamento esecutivo, con riferimento agli interessi applicati, occorrerà indicare la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

Articolo 13 - Annullabilità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 14 - Nullità dei provvedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 15 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Con riferimento alla gestione del procedimento amministrativo di verifica fiscale, si sottende la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, anche con l'obiettivo di evitare lo spreco di risorse per l'accertamento di vicende già definite e cristallizzate.

2. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei

suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 17- Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 19 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 20 - Autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il

contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 21- Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. L'annullamento, in tutto o in parte, dell'ingiunzione fiscale, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente ma, piuttosto, è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:

- a) tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
- b) salvaguardare l'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.

4. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 22 - Diritto di Interpello

1. L'Amministrazione fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie non solo a mezzo di circolari interpretative ed applicative, consulenza giuridica, e consultazione semplificata, ma anche a mezzo dell'interpello.

2. L'Interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili e quest'ultime sono gratuite.

Articolo 23 - Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano

giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPO II°

COLLABORAZIONE TRA UFFICI E GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 24 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali e i gestori privati di servizi pubblici sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali sono tenuti a darne comunicazione sistematica agli uffici competenti, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici dell'ente di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative, denunce e questionari già predisposti dall'ufficio entrate. La collaborazione richiesta consente di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi alla collettività e blocca l'eccessiva frammentazione di competenze e procedure, per lo più disarticolate, accelerando e semplificando i procedimenti di interesse per i cittadini e le imprese.

4. Il rispetto del sistema della semplificazione del rapporto tra contribuente ed ente impositore ha il fine di non creare adempimenti ridondanti che, per termini e modalità, risultino vessatori e difficilmente conoscibili.

CAPO III°

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 25 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.

2. Il ravvedimento operoso non si applica nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accertamento del tributo da parte del Comune e non siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 26 - Sanzioni

1. Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

Art. 27 - Cause esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune. Non sono inoltre soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

2. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.

3. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando

sono state erroneamente versate all'ente.

4. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Art. 28 - Disciplina di rinvio

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 così come modificate dalla legge n. 190/2014, dal d.lgs. n. 158/2015 e ss.mm. e ii.

CAPO IV° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29 - oggetto

1. L'ente, recepisce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, nell'esercizio della propria potestà regolamentare ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, a garanzia di un miglior rapporto con i contribuenti, della semplificazione degli adempimenti e quale elemento di prevenzione, riduzione e deflazione del contenzioso.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal d.lgs. n. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 31 - Competenza

1. La competenza alla gestione del procedimento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del tributo.

2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'Ufficio e le motivazioni del contribuente, in funzione del concreto ed attuale preminente interesse pubblico.

Art. 32 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento di adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, sia prima che dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 33 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, prima della notifica dell'avviso di accertamento, almeno quindici giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:

- a) il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) il nominativo del responsabile del procedimento;
- d) la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, delle modalità dell'adesione e delle agevolazioni/riduzioni concedibili.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per

acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 34 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può, in ogni momento, presentare, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accertamento con adesione.

2. In caso di notifica di avviso di accertamento il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, un'istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

3. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

4. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

5. il Comune risponde alla richiesta del contribuente, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con invito a comparire, inviato in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

Art. 35 - Effetti dell'invito a comparire

1. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.

2. Il contribuente può anche non dar seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento da impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatto sempre salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.

3. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno tre giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il Funzionario Responsabile del tributo provvede a fissare una nuova data, comunicandola al contribuente almeno quindici giorni prima. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale compilato dall'incaricato del procedimento e da conservarsi agli atti dell'ufficio.

Art. 36 - Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, l'atto di accertamento con adesione viene redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti gli altri coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con il richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi in conseguenza della definizione.

Art. 37 - Perfezionamento dell'adesione

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs 218/1997 e smi il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. Il mancato pagamento delle somme risultanti dall'accertamento con adesione comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti, mentre rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il contribuente di impugnarlo.

Art. 38 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo precedente, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'Ufficio entro i termini di decadenza prevista dalla legge:

- a) se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato.

3. Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio.

4. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

CAPO V° ATTIVITÀ CONTENZIOSA

Art. 39 - Conciliazione giudiziale e abolizione del reclamo/mediazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti alle Corti di Giustizia Tributaria Provinciale e Regionale.

2. La previsione, contenuta nell'art. 2 comma 3 lett. a) del d.lgs. 30/12/2023 n. 220, recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario", prevede l'abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, che disciplinava l'obbligatorietà dell'istituto del reclamo-mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del d.lgs. 30/12/2023 n. 220, recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario" viene abrogato l'istituto del reclamo/mediazione, ma in ottica deflattiva si introduce la conciliazione anche innanzi la Cassazione Tributaria.

4. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La conciliazione fuori udienza si concretizza con accordo conciliativo sottoscritto dalle parti volto alla definizione totale o parziale della controversia stessa. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di rateizzazione, entro il termine di venti giorni deve essere disposto il pagamento della prima rata.

5. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il giudice tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

Art. 40 - Assistenza in giudizio

1. Ai sensi del comma 692 della legge n. 147/2013 e ss.mm. e ii. la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle entrate tributarie è demandata al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro soggetto delegato dal dirigente/funzionario EQ competente.

2. Se l'attività di cui al precedente comma risulti inconciliabile con le funzioni alle quali è istituzionalmente preposto il medesimo funzionario, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per perfezionare la resistenza nei giudizi in CdTP e CdTR, è possibile incaricare professionisti scelti ed individuati con procedure ad evidenza pubblica volte a dimostrare la capacità di gestione del contenzioso tributario da parte di questi ultimi.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022, ha previsto che la Corte di giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale ove la ritenga necessaria ai fini della decisione. In ogni caso, quando la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova può essere ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

4. Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

5. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Cgt di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

6. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune deve farsi assistere da professionisti abilitati scelti secondo procedure ad evidenza pubblica.

TITOLO III° ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 41 - Soggetto responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria, individuato dal Funzionario EQ, cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse assegnate con il PEG o altro strumento equivalente, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, sollecitatoria e di liquidazione, allegando agli atti con i quali si intende procedere all'accertamento copia dell'idonea documentazione in base alle previsioni dell'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del D. lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii.

2. Il responsabile come sopra individuato deve attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente.

3. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il Funzionario EQ competente alla gestione dell'entrata è tenuto a valutare l'opportunità di richiedere al servizio ragioneria lo stralcio - cioè la cancellazione - di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

4. L'analisi dei singoli residui attivi e le valutazioni in ordine al loro eventuale mantenimento ovvero alla loro eliminazione (stralcio) sono rimesse al Dirigente di Settore/Funzionario EQ competente alla gestione dell'entrata cui si riferisce ciascun residuo attivo, tenendo conto che il mantenimento delle risorse in contabilità deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso.

Art. 42 – Funzionario Responsabile del Tributo

1. Al Funzionario Responsabile del tributo di competenza dell'ente, compete ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;

2. Il Funzionario Responsabile cura in particolare:

- a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) cura e gestisce il contenzioso tributario;
- d) dispone i discarichi/sgravi delle partite iscritte in Ruoli/Liste di carico;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione ed altre attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.

Art. 43 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza non procedendo comunque alla restituzione per gli importi minimi determinati dai singoli regolamenti del tributo.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV° ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 44 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Dirigenti di settore/Funzionari di EQ ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o strumento equivalente, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. I Responsabili delle Entrate Patrimoniali curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, sollecitatoria e di liquidazione, allegando agli atti con i quali si intende procedere all'accertamento copia dell'idonea documentazione in base alle previsioni del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

3. I responsabili devono attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente.

4. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il Dirigente di Settore/Funzionario EQ competente alla gestione dell'entrata è tenuto a valutare l'opportunità di richiedere al servizio ragioneria lo stralcio - cioè la cancellazione - di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

5. L'analisi dei singoli residui attivi e le valutazioni in ordine al loro eventuale mantenimento ovvero alla loro eliminazione (stralcio) sono rimesse al Dirigente di Settore/Funzionario EQ competente alla gestione dell'entrata cui si riferisce ciascun residuo attivo, tenendo conto che il mantenimento delle risorse in contabilità deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso.

Art. 45 - Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere chiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 10,00.

TITOLO V° RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 46 - Disposizioni generali

1. Il Comune riscuote di norma, direttamente nei termini previsti dalla legislazione di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Il pagamento avviene tramite la Tesoreria comunale, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo Sistema PagoPA, bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia d'entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.

3. L'Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non rimosse, relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.

4. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, l'ente può procedere anche mediante sistemi di "compliance" quali sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 47 - Sollecito ritualmente notificato

1. Il Sollecito di pagamento/Avviso di pagamento ritualmente notificato è un atto di prassi amministrativa, opportunamente motivato, che invita il contribuente a definire le proprie obbligazioni tributarie e patrimoniali. Esso non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste la funzione esortativa e di intimazione che precede l'inizio della riscossione coattiva, il cui esordio scaturisce con un titolo esecutivo ritualmente notificato.

2. Solitamente il sollecito di pagamento, sempre nella logica sottesa ad agevolare lo svolgimento del rapporto con il debitore, è l'atto di costituzione in mora del contribuente che non ha effettuato il pagamento sull'avviso bonario e conferisce certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino dell'esistenza del debito. In quanto tale, il sollecito in questione non rientra nel novero tassativo degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e ss.mm. e ii.

3. Nel sollecito di pagamento sono riportati:

- ☐ il codice fiscale del contribuente;
- ☐ i dati identificativi dell'ente creditore;
- ☐ una sintetica comunicazione del contenuto dell'invio;
- ☐ il riepilogo, nel dettaglio degli importi e nel relativo prospetto analitico, del dovuto e delle voci che lo compongono;
- ☐ l'indicazione delle scadenze di pagamento per l'unica soluzione e per le eventuali rate successive;
- ☐ l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad emettere ingiunzione fiscale;
- ☐ le modalità di pagamento delle somme dovute;
- ☐ i riferimenti dell'ente creditore utili al contribuente, quali numeri di telefono, indirizzi, mail e quant'altro ritenuto necessario.

Art. 48 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 introduce a valere dal 1° gennaio 2020 l'avviso di accertamento esecutivo che riporta i tempi per i ricorsi e, chiaramente, gli importi a debito e consente all'ente laddove non fossero intervenuti atti precedenti dei contribuenti/debitori volti a sospendere l'efficacia esecutiva degli atti, di recuperare direttamente le somme a mezzo di pignoramenti, fermo amministrativo o iscrizione di ipoteca.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

6. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento di un importo inferiore ad € 30,00 (trenta) a titolo di imposta e/o tassa. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi.

Art. 49 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. L'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 introduce a valere dal 1° gennaio 2020 l'avviso di accertamento esecutivo che riporta i tempi per i ricorsi e, chiaramente, gli importi a debito e consente all'ente laddove non fossero intervenuti atti precedenti dei contribuenti/debitori volti a sospendere l'efficacia esecutiva degli atti, di recuperare direttamente le somme a mezzo di pignoramenti, fermo amministrativo o iscrizione di ipoteca.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva

proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

6. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento di un importo inferiore ad € 30,00 (trenta) comprensivo di sanzione ed interessi. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi.

7. In assenza di interventi diretti sul "Nuovo codice della strada" (d.lgs 285/1992), in particolare sull'articolo 206 che disciplina la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la presente disposizione non coinvolge le contravvenzioni stradali, che pur si considerano entrate patrimoniali.

Art. 50 - Riscossione coattiva - modalità

1. In caso di mancato versamento delle somme dovute a titolo di entrata entro i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento, il Comune procede con la riscossione coattiva effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792-804, della Legge 160/2019 e s.m.i.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:

a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 e s.m.i.;

b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 51 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro 100,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

Art. 52 - Sanzioni ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 23.12.1997 e s.m.i., sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le sanzioni minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di un punto.

4. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Art. 53 - Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota a titolo di oneri di riscossione

i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

TITOLO VI°

SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE

Art. 54 – Disciplina delle rateizzazioni

1. L'ente può concedere, su richiesta del contribuente che non abbia riportato morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure di legge.

2. Si definisce stato di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è definito come segue:

- Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili

Di norma, la rata non può essere inferiore a euro 50,00.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiore a 12) a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. Il funzionario responsabile dell'entrata stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 3, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

6. All'istanza di rateizzazione dovrà essere allegato:

- per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, la certificazione ISEE, in corso di validità, che non dovrà superare l'ammontare di euro 30.000,00;
- per le società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.) l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro in alternativa possono essere allegati i predetti documenti contabili riferiti all'ultimo triennio, in cui almeno un anno deve evidenziare un valore compreso nella forbice sopra indicata;

- per le società di capitali e gli enti del terzo settore o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro in alternativa possono essere allegati i bilanci approvati riferiti all'ultimo triennio, in cui almeno un anno deve evidenziare un valore compreso nella forbice sopra indicata;

7. È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Per importi superiori a 30.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS e deve riportare espressamente:

- a) l'impegno del garante al pagamento senza condizioni a semplice richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- b) la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale di cui all'art.1944 cod. civ.
- c) la rinuncia ad avvalersi del beneficio dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;
- d) l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in alcun modo essere opposto al beneficiario; la garanzia avrà efficacia fino alla espressa liberazione da parte del Comune.

11. La richiesta può riguardare la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti tutti al medesimo tributo e della medesima tipologia, in tal caso le soglie di importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti per i quali è presentata l'istanza.

12. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse, ai soli fini della garanzia, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

13. Costituisce causa ostativa al rilascio della rateizzazione l'esistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni.

14. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto, salvo eventuali maggiorazioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

15. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

16. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.

17. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

18. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi e perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto pagamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta garanzia, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio.

19. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

20. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 55 – Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 56 – Disciplina della compensazione

1. Il debitore può richiedere la compensazione verticale tra crediti di natura tributaria entro i termini assegnati per il versamento del medesimo tributo.
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso.
3. Sono compensabili esclusivamente i crediti afferenti a tributi comunali il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il cittadino deve presentare apposita richiesta al Comune volta a specificare:
 - ☐ generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ☐ l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
 - ☐ l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno;
 - ☐ la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono esposte. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al cittadino una comunicazione nella quale specifica l'importo riconosciuto in compensazione.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime tale scelta in sede d'istanza di compensazione.
6. I termini di decadenza o prescrizionali previsti per esercitare il diritto al rimborso dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'istituto della compensazione verticale non sia disciplinato nell'ambito del regolamento specificatamente previsto per la singola tipologia di tributo.
8. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

TITOLO VII°**NORME FINALI****Art. 57 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 01 gennaio 2026.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale sulle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.1998.